



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale di Finanza

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

Visti i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

Visto l'articolo 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'articolo 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l'abrogazione di norme a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;

Visto il Decreto del 17 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014 n.75, di individuazione e di attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l'articolo 3, comma 2 che definisce gli Uffici e le funzioni dell'Ispettorato Generale di Finanza;

Visto il provvedimento del 12 aprile 1995 del Ministero della giustizia, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale - del 21 aprile 1995, n. 31bis, con il quale è stata disposta, fra gli altri, l'iscrizione nel Registro dei revisori contabili di LIGUORI MARIO, nato a Napoli il 27 ottobre 1939 e residente a Torre del Greco (NA), codice fiscale LGRMRA39R27F839Z, al numero 32273;

Visto il provvedimento del 7 ottobre 2014, pubblicato mediante avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale - del 17 ottobre 2014, n. 81, con il quale, per mero errore materiale, è stata disposta, fra gli altri, la cancellazione dal Registro dei revisori legali di Liguori Mario;

Ritenuto di dover annullare la cancellazione dal Registro dei revisori legali disposta nei confronti di Liguori Mario e di dover ripristinare l'iscrizione originaria del medesimo nominativo;

DISPONE

1. L'annullamento della cancellazione dal Registro dei revisori legali disposta con provvedimento del 7 ottobre 2014 nei confronti di LIGUORI MARIO, nato a Napoli il 27 ottobre 1939 e residente a Torre del Greco (NA), codice fiscale LGRMRA39R27F839Z;
2. Il ripristino dell'originaria iscrizione del suddetto nominativo nel Registro dei revisori legali, al numero 32273, con decorrenza dal 21 aprile 1995.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet istituzionale della revisione legale.

Il Ragioniere Generale dello Stato